

## CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 1° febbraio 1895, *Pres. BIANCHI P., Est.SERENA; Comune di Castiglione a Casauria (AVV.PASCALE) c. Deletti (AVV. AURITI, GUARINI)* .

**Deliberazioni amministrative — Illegalità — Annullamento d'ufficio da parte del Governo (L. com. prov. 10 febbraio 1889, art. 255; Regol. relativo, art. 117). Medico — Triennio di prova — Improrogabilità — Medici per i soli poveri (L. sulla sanità pubblica 22 dicembre 1888, art.16)**

*Il Governo del re, quando abbia in qualsivoglia modo notizia di una deliberazione amministrativa contraria alla legge, può nell'interesse pubblico annullarla, senza bisogno di ricorso. (1)*

*Il triennio di prova per i medici condotti stabilito con l'art.16 della legge sulla sanità pubblica non può essere prorogato né per deliberazione dei Consigli comunali, né per volontà dei medici condotti. (2)*

*E' nulla quindi la deliberazione di un Consiglio comunale con cui viene licenziato un medico condotto entro il triennio di prova all'esplicito scopo di non fargli acquistare la stabilità, riconfermandolo però in carica per un altro triennio di prova. (3)*

*L'art. 16 della legge sulla sanità pubblica si applica indistintamente a tutti i medici condotti siano essi addetti alla sola cura dei poveri o a quella della generalità degli abitanti del Comune. (4)*

La Sezione, ecc. (*Omissis.*) — Attesoché, col primo motivo sostanzialmente si sostiene che l'impugnato provvedimento debba essere annullato perché, pur ammettendo che al dottor Deletti erano aperte due vie per ricorrere, il Governo del Re doveva ritenere che il ricorso era stato proposto in via gerarchica e quindi respingerlo per tardività, non essendosi osservati i termini stabiliti dall'art. 270 della legge comunale e provinciale.

Col secondo motivo poi il Comune ricorrente deduce avere il Governo del Re statuito sopra un oggetto non sottoposto alla sua cognizione, perché la legge 1° maggio 1890 sulla giustizia amministrativa coll' art. 1 n. 12 ha ben investito la Giunta provinciale amministrativa di giurisdizione per decidere dei ricorsi contro le deliberazioni di licenziamento, e però alla Giunta provinciale amministrativa e non al Governo del Re spettava di pronunciarsi sul ricorso del dottor Deletti. Ora, anche a prescindere dalla manifesta contraddizione esistente tra il primo motivo, nel quale si ammette che al dottor Deletti erano aperte due vie per ricorrere, e il secondo con cui si sostiene che sola competente a decidere del ricorso era la Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, non occorrono molte parole per provare che l'uno e l'altro motivo non hanno alcuna giuridica consistenza.

Infatti il Comune ricorrente non ha considerato che il dispositivo del regio decreto 19 luglio 1894 é così concepito: “ *Sono annullate di ufficio* le deliberazioni ecc. . . ”.

E' vero che lo stesso regio decreto comincia col dire: *Veduto il ricorso* ecc...; ma é evidente che, siccome con quel ricorso si denunciava una violazione di legge, il Governo del Re, prescindendo da ogni esame di forme o di procedimento, udito il Consiglio di Stato, riconobbe che con le denunciate deliberazioni la legge era stata violata e le annullò *di ufficio*, come ne aveva il diritto, senza né accogliere né respingere il ricorso. Quando il Governo del Re ha, in qualsivoglia modo, notizia di una deliberazione contraria alla legge, può procedere all'annullamento non nell'interesse delle persone a cui la deliberazione si riferisce, ma nell'interesse pubblico. Né vale il dire, come fa il ricorrente, che nell'impugnato regio decreto non sono indicate le speciali disposizioni delle leggi in esso genericamente accennate, perché s'intende facilmente che lo annullamento è stato decretato per la violazione dell'art.16 della legge sulla igiene e sanità pubblica, ed in virtù delle facoltà di cui all'art.255 della legge com. e prov. e 117 del relativo regolamento. E' inutile quindi parlare di ricorsi in via gerarchica o in via contenziosa e delle norme procedurali stabilite per i ricorsi medesimi, perché

trattandosi di annullamento di ufficio, il provvedimento avrebbe potuto essere preso anche senza ricorso o denuncia, ma solo per iniziativa del Governo.

Attesoché col terzo motivo eccependosi la incompetenza del Governo del Re si é inteso evidentemente di dedurre un mezzo di annullamento e non di sollevare la incompetenza ai sensi dell'art. 41 della legge sul Consiglio di Stato.

Senza dubbio, se ci trovassimo di fronte a deliberazioni pienamente legali e ad un provvedimento governativo che le avesse annullate giudicando unicamente dei rapporti contrattuali derivati da quelle deliberazioni, l'annullamento dovrebbe essere dichiarato illegittimo. Imperocché il Governo del Re, uscendo dai confini delle proprie attribuzioni di vigilanza e d'ingerenza, avrebbe da una parte invaso il campo della autorità giudiziaria e dall'altra avrebbe arbitrariamente sindacato atti di esclusiva competenza di un'autorità che col Governo non é in rapporti di gerarchica dipendenza. Ma, nel caso concreto, di fronte alle leggi che regolano il nostro diritto pubblico interno, non potendosi menomamente dubitare della competenza del Governo ad annullare un atto col quale un corpo amministrativo deliberante viola la legge o le forme da essa prescritte, rimane soltanto a vedere se il Governo abbia legittimamente usato del suo diritto; in altri termini, se sussista o no la violazione di legge per la quale le deliberazioni del Consiglio comunale di Castiglione a Casauria vennero annullate. L'art.16 della legge sulla sanità pubblica é concepito in tali termini da non lasciare alcun dubbio sulle intenzioni del legislatore, il quale ha voluto assicurare ai medici condotti la stabilità nell'interesse loro e del servizio sanitario. L'unica condizione che esso impone per il conseguimento della stabilità é il triennio di prova, e questo triennio non può essere prorogato né per deliberazione dei Consigli comunali, né per volontà dei medici condotti. Costoro possono rinunciare dimettendosi volontariamente dalla carica, ma non possono, come é stato più volte dichiarato da questa Sezione, derogare alla disposizione di una legge di ordine pubblico.

Nel caso in esame, il dottor Deletti, nominato per un quinquennio, dal 1° marzo 1886 al 1° marzo 1891, compiva il triennio di prova il 22 dicembre 1890, cioè tre anni dopo la promulgazione della legge sulla sanità. Egli doveva per il patto contrattuale rimanere in carica, come rimase, fino al 1° marzo 1891; ma il Consiglio comunale, usando di un diritto, lo licenziò con deliberazione del 22 maggio 1890 allo scopo di non fargli acquistare la stabilità. Però, dopo questo legittimo licenziamento, il Consiglio comunale non procedette alla nomina di un altro medico, ma nominò lo stesso dott. Deletti alle stesse condizioni e per un altro triennio, dal 1° marzo 1891 al 1° marzo 1894.

Ora é bensì vero che il Consiglio comunale espressamente dichiarò che la rinnovazione dei vincoli contrattuali per altri tre anni mirava appunto “ a far rimanere libera l'Amministrazione e non vincolata nei futuri bilanci tanto per il servizio sanitario quanto per la relativa spesa”; ma questa dichiarazione, se vale a dimostrare che il Comune non ebbe il deliberato proposito di eludere la legge, dimostra però che, per una erronea interpretazione della legge medesima, il Consiglio si credette autorizzato a prolungare il periodo di prova ed a togliere ogni efficacia al disposto del più volte citato art.16.

Il Governo del Re quindi, nel dichiarare illegittimo il licenziamento non si propose, né poteva proporsi, di decidere la questione se l'accettazione da parte del Deletti di una seconda nomina per altri 3 anni importasse rinuncia alla stabilità, ma adempì all'obbligo che esso ha di far osservare le leggi dichiarando nulla di pieno diritto una deliberazione, con la quale si era derogato ad una disposizione di legge di ordine pubblico. E non potendosi perciò censurare l'impugnato provvedimento per eccesso di potere, sarebbe superfluo aggiungere altre parole per dimostrare quanto sia infondato il terzo mezzo di nullità.

Attesoché non ha miglior fondamento il quarto ed ultimo motivo col quale si vorrebbe aggiungere qualche cosa alla legge distinguendo i medici condotti per la cura dei poveri da quelli per la generalità degli abitanti. Anche a tacere che nella fattispecie trattasi di una nuova nomina alle stesse condizioni della precedente, la distinzione sarebbe arbitraria ed illegale, perché l'art.16 della legge sanitaria,

prescrivendo che i medici stipendiati dai Comune, compiuto il triennio di prova, non possono essere licenziati senza giustificati motivi, non distingue le due categorie di medici condotti, né ammette eccezione di sorta alcuna.

Può ben darsi il caso che un Comune per le sue condizioni finanziarie debba limitarsi soltanto alla pesa obbligatoria per l'assistenza medica ai poveri; ma anche in tal caso non si potrà mai provvedere al licenziamento senza giustificati motivi di quei medici che, avendo terminato il periodo della prova triennale, hanno acquistato diritto alla stabilità.

Per questi motivi, rigetta, ecc.